

La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro (PU) in via Calata Caio Duilio nr. 93.

PESARO, 4 NOV. 2015

IL CONCESSIONARIO  
NAUTICA VACANZE SNC

I TESTIMONI

1° M.LLO NP

Emilio SSALZONE

Sergio NP

MINEO

Validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 03/11/2015

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO  
C.F. (NP) Angelo CARBIZZIMATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Provinciale di Pesaro e Ancona  
Ufficio Entrate  
10 NOV 2015 1956 3  
401,04

IL FUNZIONARIO

\* Firma su delega del Direttore Provinciale

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 20/11/2021  
L'Ufficiale Rogante  
Avv. Matteo Paroli

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDI/CI/00  
Agenzia Entrate  
0004199 00007681 WD4AYD01  
00047946 22/07/2015 12:21:57  
4578-00088 AAF689F8888442D0  
IDENTIFICATIVO : 01150164016887

0 1 15 016401 688 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO €16,00  
SEDI/CI/00  
Agenzia Entrate  
0004199 00007681 WD4AYD01  
00047946 22/07/2015 12:22:01  
4578-00088 A50988F805380F37  
IDENTIFICATIVO : 01150164016876

0 1 15 016401 687 6

ORIGINALE PER LA CAPITANERIA DI PORTO

Vale come Mod.77(nuovo)  
(Art.8 Reg.Cod.Nav.Maritt.)

N. 24 del Registro  
Concessioni - Anno 2015



N. A/ 45 /15 del Repertorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

C.F.80032840417

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza (mod.D3) presentata, dal Sig. TOMMASSINI Marcello, in qualità di legale rappresentante della Società "NAUTICA VACANZE SNC" con sede a Pesaro in via Calata Caio Duilio nr. 93, assunta in data 20.6.2014 al n° 03.03/11655 del registro protocollo di questa Capitaneria di Porto, con la quale l'istante ha chiesto di modificare la destinazione della concessione da negozio/officina a gelateria artigianale;

Vista la precedente licenza di concessione demaniale marittima nr. 04/2004 e la licenza suppletiva/sostitutiva nr. 24/2014;

Visto l'autorizzazione nr. 04/2015 in data 12 marzo 2015 con la quale questa Autorità Marittima, a seguito della conclusione positiva della prevista istruttoria, ha autorizzato la modifica della destinazione d'uso da negozio/officina a gelateria artigianale;

Vista l'istanza in bollo datata 16.6.2015 con la quale il Sig. TOMMASSINI Marcello, legale rappresentante della società NAUTICA VACANZE SNC, ha richiesto, in applicazione dell'art.1, comma 18, del Decreto Legge 30.12.2009 n.194, convertito dalla legge 26.2.2010, n.25, modificato dalla Legge 17.12.2012 nr. 221 (Legge Crescita) la proroga della concessione demaniale marittima n°4/2004 e della relativa licenza suppletiva/sostitutiva n°24/2014;

Rilevato ed Accertato che sussistono i presupposti per poter prorogare la validità della concessione demaniale marittima n°4/2004 e della relativa licenza suppletiva/sostitutiva n°24/2014 sino al 31.12.2020;

Visto il D.l. 595/95; Vista la L. n.494/93 e l'art.10 Legge n.449/97;

Viste le Circolari Serie I n. 77, 112, 120 e Circolare Serie II n.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in data 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001 e 29.03.2004;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

Licenza suppletiva/Sostitutiva  
della 02/2004 e 24/2014

C.F.: 00884050410

Alla Società "NAUTICA VACANZE SNC"

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo.

per una superficie totale di metri quadrati: 142,39

situata nel Comune di Pesaro

e precisamente - ambito portuale, in via calata Caio Duilio, 93.

allo scopo di: mantenere in concessione un manufatto demaniale adibito a laboratorio di produzione e vendita di gelato artigianale così suddiviso: a) manufatto di difficile rimozione di mq.84,21 di cui: mq.30,68 adibiti a negozio e mq.53,53 adibiti a laboratorio produzione; b) area scoperta di mq.58,18;

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 20.052,23(ventimilacinquantadue/23) - Euro 401,04(quattrocentouno/04) ai fini dell'Imposta di Registro, pagabili anticipatamente in rate annue, salvo futuri conguagli, così come evidenziato in terza pagina.

**Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 65 (sessantacinque) dal 20.07.2015 al 31.12.2020 ed è sostitutiva e suppletiva alla 02/2004 e 24/2014 in quanto il concessionario ha ottenuto autorizzazione al cambio di tipologia dell'attività commerciale.**

**Avendo il concessionario già provveduto al pagamento del canone demaniale marittimo ed avendo provveduto al pagamento delle spese di registrazione, come da ricevuta con il Modello F23 in data 21/07/2015, si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono :**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della


concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.


La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione, comunque erette, restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dall'erosione marittima, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 3) Il canone applicato è stato calcolato ai sensi della Legge n° 494/93 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi (D.I. 19 Luglio 1989 e D.I. 595/95), delle circolari Serie I n. 77, 112, 120, 22, 26 rispettivamente datate 17.12.1998, 25.01.2001, 24.05.2001, 25.05.2009 e 23.07.2009 – Titolo Demanio Marittimo – del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ai sensi dell'art. 1 commi 250-256 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e delle indicazioni operative contenute nella nota prot. 2007/7162/DAO in data 21 febbraio 2007 dell'Agenzia del Demanio trasmessa con nota prot. N. 2007/9801 in data 09 marzo 2007. Il canone ha carattere provvisorio e dovrà essere aggiornato annualmente con gli indici ISTAT previsti dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 04 – punto 1, della Legge 494/93. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 4) Il concessionario si obbliga ad assicurare contro i rischi per fulmini e/o incendi gli eventuali fabbricati demaniali in concessione, in relazione al valore degli stessi, vincolando il relativo ammontare a favore di questa Capitaneria di Porto. Per gli stessi fabbricati, il concessionario si impegna a provvedere, e a propria cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria, seguendo anche le prescrizioni dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime;
- 5) Il concessionario deve richiedere tempestivamente agli organi preposti (U.S.L., Ispettorato del Lavoro, VV.FF., etc.) l'esecuzione dei controlli nonché l'adempimento delle conseguenti prescrizioni ai fini della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, segnalando a questa Capitaneria eventuali ritardi o problemi che si dovessero verificare;
- 6) Il concessionario si impegna a mantenere in sicurezza le strutture in concessione, con l'obbligo di verifica delle stesse, segnalando immediatamente all'Autorità concedente lo stato di pericolo delle strutture, a mezzo di sistema che comprovi l'avvenuta ricezione. Ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione dell'area interessata.
- 7) Con la sottoscrizione del presente titolo, il concessionario si impegna a decorrere dalla data medesima, mentre l'Amministrazione concedente non è vincolata fino a quando la concessione non è approvata;
- 8) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle. Si impegna, inoltre, ad osservare tutte le norme in materia urbanistica ed ambientale, nonché le previste misure per la prevenzione e la estinzione degli incendi, espressamente imposte dalle leggi e dai piani comunali e regionali.

#### PAGAMENTO DEL CANONE

Canone anno 2015 € 3.701,94 – salvo conguaglio –  
Canone anno 2016 € 3.701,94 – salvo conguaglio –  
Canone anno 2017 € 3.701,94 – salvo conguaglio –  
Canone anno 2018 € 3.701,94 – salvo conguaglio –  
Canone anno 2019 € 3.701,94 – salvo conguaglio –  
Canone anno 2020 € 3.701,94 – salvo conguaglio –  
CANONE COMPLESSIVO € 20.052,23 (ventimilacinquantadue/23)

  
NAUTICA VACARZE s.n.c.  
(IL CONCESSIONARIO)



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

LICENZA DI SUBINGRESSO N° 04 /2016 - Repertorio n. 52 /2016

Il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro:

**VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima numero 2/2004 – repertorio numero 2/2004 – rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro alla Società NAUTICA VACANZE S.N.C. - C.F. 00884050410 - in data 28.1.2004, registrata al numero 374 serie 3<sup>a</sup> presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pesaro in data 28.1.2004, la cui scadenza al 31.12.2007 è stata prorogata sino al 31.12.2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30.12.2009 n°194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.2010, n°25;

**VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima numero 24/2014, con scadenza al 31.12.2015 – repertorio numero 30/2014 – rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro alla Società NAUTICA VACANZE S.N.C. - C.F. 00884050410 - in data 9.4.2014, quale concessione suppletiva e sostitutiva della concessione 2/2004 e registrata al numero 1704 serie 3<sup>a</sup> presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Pesaro in data 14.4.2014;

**VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima numero 24/2015 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Pesaro alla Società NAUTICA VACANZE S.N.C. DI TOMMASINI MARCELLO E C. - C.F. 00884050410 - in data 4.11.2015, quale concessione suppletiva e sostitutiva della concessione 2/2004 e 24/2014 la cui validità, in applicazione dell'art.1, comma 18, del Decreto Legge 30.12.2009 n.194, convertito dalla legge 26.2.2010, n.25, modificato dalla Legge 17.12.2012 nr. 221 (Legge Crescita) è stata prorogata fino al 31.12.2020;

**RILEVATO** che con la Licenza numero 24/2015 è stato concesso alla società NAUTICA VACANZE S.N.C. DI TOMMASINI MARCELLO E C. - C.F. 00884050410 - di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo per una superficie totale di metri quadrati 142,39, situata nel Comune di Pesaro e precisamente in via calata Caio Duilio, 93, allo scopo di mantenere in concessione un manufatto demaniale adibito a laboratorio di produzione e vendita di gelato artigianale così suddiviso: a) manufatto di difficile rimozione di mq.84,21 di cui: mq.30,68 adibiti a negozio e mq.53,53 adibiti a laboratorio produzione; b) area scoperta di mq.58,18;

**VISTA** l'istanza in bollo (mod. SID D4) presentata in data datata 21.7.2016 assunta in data 22.07.2016 al numero 03.03.02/13494 del registro protocollo di questa Capitaneria di Porto, con la quale il Sig. TOMMASINI Marcello, in qualità di legale rappresentante della Società NAUTICA VACANZE S.N.C. DI TOMMASINI MARCELLO E C, titolare delle concessioni demaniali di cui sopra, ha richiesto di essere autorizzato a far subentrare nel godimento della concessione n°24/2015 la società G-LAB S.r.l. - C.F. 02601260413 con sede a Pesaro in Calata Caio Duilio, 93 in persona dell'amministratore Sig. BRUSCOLINI Gianluca nato a Pesaro il 28.12.1967;

- VISTO** il foglio nr. 03.03.02/14097 in data 1.8.2016, con il quale questa Autorità Marittima dà evidenza pubblica alla richiesta di che trattasi, richiedendo la pubblicazione dell'istanza all'albo pretorio del comune di Pesaro ed all'albo della Capitaneria di Porto di Pesaro;
- VISTO** il foglio nr. 03.03.02/14099 in data 1.8.2016 con il quale si dava comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo e della richiesta di avvenuta pubblicazione della domanda all'albo pretorio del Comune di Pesaro e all'albo di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO** il foglio pervenuto via PEC, assunto in data 24.8.2016 al numero 15445 del registro protocollo di questa Capitaneria di Porto con il quale il Comune di Pesaro ha certificato l'avvenuta pubblicazione - dal 3.8.2016 al 23.8.2016 (registro di pubblicazione numero 3307 del 3.8.2016) - della richiesta di subingresso inviata con il foglio numero 14097 sopra citato;
- VISTO** il foglio nr. 03.03.02/15806 in data 30.8.2016 con il quale questa Autorità Marittima dava avvio al procedimento, interessando per un parere di competenza l'Agenzia delle Dogane di Ancona;
- VISTO** il foglio nr. 31922/RU in data 22.9.2016 con il quale l'Agenzia delle Dogane di Ancona prendeva atto del subingresso nelle concessioni demaniali della G-LAB S.R.L. ;
- VISTA** la copia dell'atto registrato a Pesaro il 7.7.2016 al n.2934 serie 1T, autenticato dal Notaio Dott. Alessandro DIONIGI, con il quale, a seguito di scrittura privata, la Società Nautica Vacanze S.N.C. di TOMMASINI Marcello E C. ha ceduto e trasferito alla Società G-LAB S.R.L. il diritto di proprietà del ramo d'azienda, corrente in Pesaro, Calata Caio Duilio, 93, avente come oggetto l'esercizio dell'attività di vendita di gelato artigianale;
- RITENUTO** con foglio protocollo numero 03-03-02-17674 del 5.10.2016 di questa Capitaneria dover rivolgere alle superiori Autorità (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite gerarchico dei Comandi sovraordinati) richiesta di determinazione sul regime transitorio di cui all'articolo 22 del Dlgs 2.8.2016 n.169 con particolare riguardo del soggetto competente ad assicurare la continuità amministrativa della gestione delle pratiche ex artt. 36 e riconnessi, 55 e 68 C.N., nei porti non sede di Autorità Portuale, il tutto anche nel precipuo interesse dell'utenza e nel rispetto dei principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della certezza dei tempi procedurali;
- VISTO** il foglio protocollo numero 03-03-02-17674 del 5.10.2016 con cui è stato notificato a tutti gli utenti interessati la formulazione dell'anzidetto quesito;
- VISTO** il dispaccio protocollo n.02.01.09.128478 del 21.10.2016 con cui il Superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha esteso a tutti i competenti Comandi territoriali, su specifico quesito di Capitaneria di Porto relativo al regime transitorio di cui all'articolo 22 del D.lvo 169/2016, le determinazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Dispaccio protocollo n.0028217 del 19.10.2016 individuanti – per i porti non sede di Autorità Portuale – nell'Autorità Marittima il soggetto istituzionale deputato a garantire la continuità amministrativa sino al momento dell'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di Sistema Portuali;
- VISTO** il foglio protocollo n. 36202 del 7.11.2016 pervenuto il 7.11.2016 con cui la Direzione Marittima di Ancona, ha inteso, nell'ottica di assicurare l'anzidetta continuità amministrativa e nel precipuo interesse dell'utenza, di estendere ai porti ricadenti nella sua giurisdizione - non sede di Autorità Portuale - le suddette determinazioni in termini di linee guida di azione adattabili in via generale per il caso di specie;

**NOTO** dover notificare con foglio prot.19488 del 9.11.2016 a tutti gli utenti interessati la determinazione sulle linee di azione in via generale formulate dal superiore Comando territoriale;

**RITENUTO** che nulla osta per quanto riguarda gli interessi marittimi all'accoglimento dell'istanza di subingresso;

**VISTI** gli art. 46 del Codice della Navigazione e 30 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTA** la circolare n.14 Serie I Titolo: Demanio Marittimo – Prot. n.5172785 in data 03.10.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti e la Circolare nr. 120 del 24 maggio 2001.

### AUTORIZZA

il subingresso della Società G-LAB S.r.l. - C.F. 02601260413 - con sede a Pesaro in Calata Caio Duilio, 93 in persona dell'amministratore Sig. BRUSCOLINI Gianluca nato a Pesaro il 28.12.1967, nel godimento della concessione n. 24/2015. La stessa dovrà rispondere dell'esatta osservanza di tutte le condizioni sia speciali che generali stabilite nella licenza di concessione e di incorrere, in caso di trasgressione, nelle sanzioni del Codice della Navigazione come se la licenza stessa fosse stata dalla stessa società sottoscritta. Pertanto la presente autorizzazione costituisce parte integrante della concessione n°24/2015.


Pesaro, 17 NOV. 2016

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO

C.F.(CP) Silvestro GIRGENTI

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini



validità prorogata fino al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Il sottoscritto Sig. BRUSCOLINI Gianluca nato a Pesaro il 28.12.1967 e residente in Pesaro, via Forlanini n.10/4 – C.F. BRSGLC67T28G479L, alla presenza degli infrascritti testimoni dichiara di accettare, in qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società G-LAB S.R.L., senza restrizione alcuna le condizioni contenute nel presente atto e quelle stabilite nella licenza nr.24/2015 sopraindicata, riflettente la concessione intestata alla Società NAUTICA VACANZE S.N.C. DI TOMMASINI MARCELLO E C e gli obblighi dalla stessa derivanti come se fossero state dallo stesso stipulate. Dichiara altresì di eleggere il proprio domicilio, agli effetti di quest'atto, presso la propria residenza sita in Pesaro, via Forlanini n.10/4.-

Pesaro, li 17 NOV. 2016

IL SUBENTRANTE

**G-LAB SRL**

Via Calata Caio Duilio, n° 93

61121 PESARO (PU)

Iscr. reg. Imp. C.F./P.IVA 02601260413

Capitale Sociale € 20.000,00



I TESTIMONI

C° 1° CL. PIETRO  
SOSTA Pietro

1° M. ILO N°2

LEONIO SEALZONE



Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020, convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

L'Ufficio Rogante  
Avv. Matteo Paroli